

DIRETTIVA PIF

Tutela degli interessi finanziari UE

Le novità per il 2019

Bernardo Maronero

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte

Ufficio Consulenza

Politecnico di Torino, 23 novembre 2018

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del **5 luglio 2017**, sulle misure di **tutela penale** degli **interessi finanziari** dell'Unione Europea

Obiettivi:

- **Armonizzazione** delle legislazioni **penali** dei paesi UE;
- Introduzione negli ordinamenti di **norme minime** per la definizione di **reati** e di **sanzioni**;
- Sanzioni punitive con carattere di **effettività**, di **proporzionalità** e di capacità **dissuasiva**;
- **Obbligo di criminalizzazione** della **persona giuridica** in caso di commissione di reati di frode IVA;
- Definizione di **"gravità"** della frode IVA;
- **Regime prescrizione** della Direttiva
- Previsione della futura **Procura Europea** (**European Public Prosecutor's Office**)

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371:

- + Applicabile a **tutti i paesi UE**, tranne UK e Danimarca perché hanno optato per la clausola *opt-out (rinuncia)* prevista dal trattato di Lisbona
- + **Recepimento** della Direttiva entro il **6 luglio 2019** con apposite disposizioni **legislative, regolamentari e amministrative**

Evoluzione storica dell'iter legislativo:

- **Convenzione** relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio **1995**
- **Proposta della Commissione** del 11/7/2012 (nesso frode-bilancio UE)
 - * Fondamento giuridico ex art. 325 par. 4 TFUE – **principio di «Assimilazione»** - Emergency brake, opt-out,
 - * Termine di Prescrizione proposto: 5 anni e fino a 10 anni in taluni casi
- **Contro-proposta del Consiglio UE** del 3/6/2013
 - * Frode Iva escluse dalla Direttiva PIF
 - * Fondamento giuridico ex art. 83 par. 2 TFUE
 - * Forte ridimensionamento della prescrizione
- Blocco dell'attività del Parlamento circa la proposta della Commissione
- Sentenza "Taricco" (sent. CGE 8/9/2015 causa C-105/14)

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371: Tutela degli **interessi finanziari** dell'Unione Europea:

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la **gestione degli stanziamenti di bilancio**, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione.

Per «**interessi finanziari dell'Unione**» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:

- i) del bilancio dell'Unione;
- ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati;

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371: Tutela degli **interessi finanziari** dell'Unione Europea:

Risorse proprie (dec. 2014/355/UE):

1. **Dazi** della tariffa doganale per scambi con paesi terzi
2. Proventi **IVA** pari a 0,30% degli imponibili armonizzati nei paesi UE
3. Provenienti da aliquota uniforme (0,6077%) su RNL dei paesi membri

BILANCIO UE - ENTRATA

Voci di bilancio	Valore EU	Peso %	Valore Italia	Peso % Italia
Entrate varie	2.772.392.898	2,06%	-	
Dazi doganali e contributi settore zucchero	21.467.000.000	15,96%	1.957.000.000	9,12%
Risorse proprie Iva all'aliquota uniforme	16.598.937.750	12,34%	1.872.447.000	11,28%
Risorsa complementare RNL	93.652.040.715	69,63%	10.404.694.494	11,11%
Totali	134.490.371.363	100,00%		

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371: **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

La Direttiva PIF e le frodi "gravi" in materia di IVA: requisiti

1- Requisiti soggettivi

E' richiesto il **dolo intenzionale**, cioè la completa e certa previsione e volizione dell'evento in tutto il suo disvalore

2 - Requisiti oggettivi : Tipizzazione delle condotte **attive (azioni)**:

- Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti.
- Presentazione di dichiarazioni esatte per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritto al rimborso

passive (omissioni):

- Mancata comunicazione di informazioni in violazione di un obbligo specifico

3 - Requisiti territoriali (novità)

Connessione delle condotte al **territorio di due o più Stati**

4 - Requisiti quantitativi (novità)

Danno complessivo pari ad almeno **10 milioni di €**

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371:

Artt. 4 e 5 – Altri reati che ledono gli interessi finanziari della UE

- **Riciclaggio di denaro:** ex Direttiva (UE) 2015/849

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371:

Artt. 4 e 5 – Altri reati che ledono gli interessi finanziari della UE

- La **corruzione passiva**: *l'azione del **funzionario pubblico** che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.*
- La **corruzione attiva**: *l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.*
- **L'appropriazione indebita**: *l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.*

L'obbligo di prevedere disposizioni penali riguarda anche casi di:
Istigazione - Favoreggiamento - Concorso - Tentativo

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371:

Artt. 6 e 9 – Responsabilità e sanzioni delle persone giuridiche

- Definizione di **persona giuridica** : qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
- Sanzioni previste:
 - a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
 - b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
 - c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
 - d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
 - f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371: **Art. 12 – Termini di prescrizione**

Regime della **prescrizione** nella Direttiva PIF

- Dovere per gli Stati membri di adottare misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di
 - condurre le indagini
 - esercitare l'azione penale
 - svolgere il processo
 - arrivare alla decisione giudiziaria

entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione dei reati.

- Per i reati con pena massima di almeno 4 anni, il termine di prescrizione è di **almeno 5 anni** dalla commissione del reato
- Gli Stati membri **possono** fissare un termine di prescrizione **più breve di 5 anni**, ma **non inferiore a 3 anni**, purché si prevedano casi di **interruzione** o **sospensione** di determinati atti.

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

La Procura Europea (European Public Prosecutor's Office)

Caratteristiche peculiari:

- ✓ Regolamento (UE) 2017/1939 in vigore dal 20/11/2017
- ✓ Sede: Lussemburgo
- ✓ Inizio lavori presunto: entro la fine del 2020
- ✓ Organismo altamente specializzato, indipendente e decentrato
- ✓ Magistrati organizzati su 2 livelli: centrale e nazionale (22 paesi)
- ✓ Base giuridica: art. 86 TFUE – cooperazione rafforzata
- ✓ Competenza di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio UE
- ✓ Coordinamento con altri organi della UE
- ❑ **OLAF** (Ufficio lotta antifrode che si occupa di sole indagini amministrative)
- ❑ **EUROJUST** (Agenzia per la cooperazione giudiziaria penale, solo coordinamento)
- ❑ **EUROPOL** (Ufficio europeo di polizia)

Direttiva PIF – Tutela degli interessi finanziari UE

Direttiva 2017/1371 - Problematiche del **recepimento** della Direttiva PIF:

- **Conformità** delle disposizioni della direttiva rispetto all'ordinamento penale interno
- **Coordinamento** con la normativa di responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001
- Possibile introduzione di un autonomo regime sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 anche per **violazioni tributarie**
- Assenza di richiami ai reati tributari ex D.Lgs. 74/2000
- Possibili violazioni del principio di **ne bis in idem**
- **Reale efficacia** delle disposizioni
- **Soglia di punibilità** per frodi IVA eccessivamente elevata



Nuovi reati-presupposto?

L'Italia sarà dunque tenuta, in sede di recepimento (**entro il 6 luglio 2019**), ad introdurre tra i reati-presupposto della responsabilità delle persone giuridiche le frodi IVA?

I reati penali-tributari sarebbero così inseriti nel d.Lgs. 231/2001...

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
- c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Grazie per l'attenzione